

(N. 2381)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1952

Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ONOREVOLI SENATORI. — La composizione e l'ordinamento del Consiglio Superiore di Sanità sono, com'è noto, attualmente disciplinati dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato, con legge 21 marzo 1949, n. 101.

Sulla base dell'esperienza acquisita in questi primi anni, di funzionamento del Consiglio Superiore nella sua nuova struttura, si è, però, manifestata l'opportunità di apportare alcune modifiche alla composizione ed all'ordinamento del predetto Consesso.

Al soddisfacimento di queste esigenze si ispira il presente disegno di legge.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio Superiore le modifiche tendono, in generale, ad aumentare il numero degli esperti in veterinaria e, in particolare, ad ovviare ad

una lacuna esistente, sempre nel settore della veterinaria, nella citata legge 21 marzo 1949. Di conseguenza il numero di dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di Sanità, viene elevato da 2 a 3. Sono, inoltre, chiamati a far parte del Consiglio Superiore un direttore di macello di grande centro e il capo del Servizio veterinario dell'Esercito. La partecipazione di quest'ultimo al Consiglio Superiore, pur essendo già stabilita dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sanitarie, non risulta, invece, più prevista dalla vigente legge 21 marzo 1949. A colmare tale lacuna ed a elevare il numero degli esperti in veterinaria provvede l'articolo 1 del disegno di legge.

In merito, poi, all'ordinamento del Consiglio Superiore si è potuto constatare che, almeno

una delle quattro sezioni, in cui è suddiviso il Consiglio stesso ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, risulta pressochè inoperante con la conseguente scarsa utilizzazione dei relativi membri che, invece, potrebbero vantaggiosamente collaborare con

altre sezioni alle quali confluisce una maggiore mole di lavoro. Per ovviare a tale situazione l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce, appunto, la riduzione da quattro a tre delle sezioni del Consiglio Superiore di Sanità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il numero di dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di Sanità, viene elevato da 2 a 3. Sono, inoltre, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di Sanità un direttore di macello di grande centro e il capo del Servizio veterinario dell'Esercito.

Art. 2.

L'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Superiore di Sanità si divide in tre sezioni.

« Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime ».